



**Città di Trani**

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

PROVINCIA B T

## Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>164</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>12 / 7 / 2016</u></p>	<p><b>Oggetto:</b>  <b>Variante al Piano di Lottizzazione denominato "Residence Turrisana" - Adozione.</b></p>
--	--

L'anno Duemilasedici, il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 17,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
<b>BOTTARO</b>	<b>Avv. Amedeo</b>	<b>SINDACO - PRESIDENTE</b>	<b>x</b>	
<b>BOLOGNA</b>	<b>Ing. Raffaella</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>x</b>
<b>CAPONE</b>	<b>Arch. Giovanni</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>CILIENTO</b>	<b>Dott.ssa Debora</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>D'AGOSTINO</b>	<b>Dott.ssa Ivana</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>DE MICHELE</b>	<b>Dott. Giuseppe</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>x</b>
<b>DI GREGORIO</b>	<b>Avv. Michele</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>x</b>
<b>DI LERNIA</b>	<b>Dott. Felice</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>DISTASO</b>	<b>Prof.ssa Grazia</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>LIGNOLA</b>	<b>Dott. Luca</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>x</b>

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6

Assessori, ed assenti n. 4 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- la città di Trani è dotata di Piano Urbanistico Generale, approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi della legge Regione Puglia n° 20/2001, con propria deliberazione n° 8 del 31 marzo 2009, esecutiva a termine di legge, attualmente vigente anche a seguito di pubblicazione sul B.U.R. in data 7 maggio 2009;

- l'attuazione del predetto strumento urbanistico di pianificazione generale è subordinata anche, e per alcune parti del territorio, allo studio dei comparti mediante la predisposizione dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) come disciplinati dall'art. 16 della legge Regione Puglia n° 20 del 27 luglio 2001 e s.m.i. e dall'art. 6.11.1 delle Norme Tecniche di Esecuzione del P.U.G.;

- fra le aree di nuovo insediamento previste dal P.U.G. è stato individuato anche il comparto Cp/16 il quale, unitamente ai comparti Cp/17, Cp/19 e Cp/20, è disciplinato dall'art. 6.11.4 delle Norme Tecniche di Esecuzione che così dispongono:

***“Sono compresi tra la nuova strada di PUG che corre parallela alla ferrovia e la sede della strada statale n. 16bis e sono liberi da edificazione salvo sporadiche piccole costruzioni.***

***Partecipano, in quota parte, alla cessione al Comune della semisede della nuova strada ed alla sua costruzione come onere di urbanizzazione primaria, compreso il sedime del (Oss. 150) sottopasso alla sede ferroviaria sul limite Est tra i Cp/18 e Cp/21.***

***Partecipano alla cessione al Comune delle aree impegnate dallo svincolo Est dalla strada statale, ma non partecipano alla sua realizzazione.***

***Sono edificabili per edilizia residenziale, come zona Bs.bd (bassa densità), sulle aree libere o che si rendano tali.***

***Nel comparto Cp/16, il PUG recepisce integralmente i contenuti del PdL già convenzionato (oss. 166)”;***

- con delibera del Commissario ad Acta n° 1 del 13 aprile 2005, in forza del P.R.G. vigente risalente al 1971, veniva definitivamente approvato il Piano di Lottizzazione denominato “Residence Turrisana”, suddiviso in sei subcomparti edificatori per la costruzione di villini unifamiliari da ubicare su n° 89 (ottantanove) lotti complessivi, nonché la contemporanea previsione realizzativa delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei lottizzanti;

- in data 27 gennaio 2006 venne sottoscritta la convenzione urbanistica tra i lottizzanti ed il comune di Trani per l'attuazione del Piano di Lottizzazione in parola, con atto per Notaio Claudio La Serra repertorio n° 39638, raccolta n° 12360, registrato a Trani il 14 febbraio 2006 n° 763;

- in data 16 gennaio 2007, con atto a rogito del predetto Notaio Claudio La Serra repertorio n° 43339, raccolta n° 13809, i lottizzanti provvedevano a cedere tanto le aree per le urbanizzazioni primarie quanto quelle per le urbanizzazioni secondarie, queste ultime individuate all'interno di ogni subcomparto del Piano di Lottizzazione nella misura di 22,5 mq per abitante insediabile (pari ad 80 mc/abitante);

- il Comune di Trani con comunicazione dell'UTC prot. n° 30001 dell'11 luglio 2007 approvava il progetto esecutivo di viabilità e parcheggi pubblici su istanza dei lottizzanti registrata al protocollo comunale n° 14551 del 10 aprile 2007;

- i lottizzanti e/o loro aventi causa stipulavano con l'AMET S.p.A. in data 6 luglio 2007, con registrazione effettuata il 9 luglio 2007 al n° 2707/1 serie 3, una convenzione generale per la disciplina delle opere e dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria per l'allacciamento elettrico e la pubblica illuminazione;

- a seguito di trasmissione al Comune in data 12 dicembre 2008, intervenuto il parere favorevole dell'AQP con nota prot. 19227 del 12 febbraio 2007, il progetto esecutivo dei tronchi idrico

fognanti veniva approvato in data 9 aprile 2009 con comunicazione effettuata con nota protocollo n° 16228;

- il Piano di Lottizzazione, come già detto articolato in sei subcomparti, prevede la realizzazione di villini unifamiliari con lotto minimo di mq 700, rapporto di copertura 15%, numero massimo dei piani 1+50% , altezza massima 8,00 ml, distanza minima dai confini 6,00 ml, distanza minima dal filo stradale 6,00 ml, distacco tra villini 12,00 ml, compensazione volumetrica: identica distribuzione dei volumi sui due livelli di piano previsti;

- nel subcomparto 1, **ricomprensente 47 lotti**, risultano rilasciati 8 permessi di costruire interessanti i lotti **4-5-9-10** (PdC n° 90/07 del 15 ottobre 2007), il lotto **3** (PdC n°68/10 dell'8 settembre 2010), il lotto **8** (PdC n° 05/10 del 12 febbraio 2010), i lotti **13-14-15-16** (PdC n° 04/10 del 10 febbraio 2010), i lotti **36-38-40-41-37-39-44-47** (PdC n° 75/10 del 14 ottobre 2010), il lotto **26** (PdC n° 94/11 del 9 dicembre 2011), il lotto **45** (PdC n° 48/12 del 3 agosto 2012), il lotto **46** (PdC n° 84/11 del 27 ottobre 2011); <<**LOTTI INTERESSATI da PdC n° 21**>>

- nel subcomparto 2, **ricomprensente 20 lotti**, risultano rilasciati 6 permessi di costruire interessanti i lotti **4-5** (PdC n° 25/11 del 9 maggio 2011), i lotti **6-7** (PdC n° 82/09 del 23 luglio 2009), i lotti **8-9-10-11-12-13** (PdC n° 84/07 del 4 ottobre 2007), i lotti **16-17** (PdC n° 85/07 del 4 ottobre 2007), i lotti **19-20** (PdC n° 59/10 del 30 luglio 2010 e PdC n° 96/11 del 13 dicembre 2011 di voltura del PdC n° 59/10 da Edigest a Mastrapasqua Maria, relativamente al lotto 19); <<**LOTTI INTERESSATI da PdC n° 14**>>;

- nel subcomparto 5, **ricomprensente 3 lotti**, risultano rilasciati 3 permessi di costruire interessanti il lotto **A** (PdC n° 57/08 del 31 luglio 2008), il lotto **B** (PdC n° 70/08 del 6 ottobre 2008 e PdC n° 100/08 del 19 dicembre 2008), il lotto **C** (PdC n° 02/09 del 4 febbraio 2009 e PdC n° 17/11 del 1° aprile 2011); <<**LOTTI INTERESSATI da PdC n° 3**>>;

- nel subcomparto 6, **ricomprensente 5 lotti**, risultano rilasciati 2 permessi di costruire interessanti i lotti **1-5** (PdC n° 72/08 del 14 ottobre 2008) ed i lotti **2-3-4** (PdC n° 73/08 del 14 ottobre 2008); <<**LOTTI INTERESSATI da PdC n° 5**>>;

- allo stato risultano ineditati:

- i lotti 1-2-6-7-11-12-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-37-39-42-43-44-47 (**numero trenta**) ricompresi nel subcomparto 1;
- i lotti 1-2-3-14-18 (**numero cinque**) ricompresi nel subcomparto 2;
- l'intero subcomparto 3 costituito dai lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (**numero dieci**);
- l'intero subcomparto 4 costituito dai lotti 1-2-3-4 (**numero quattro**).

- allo stato, nell'ambito del subcomparto 1, risultano sottoposti a sequestro:

- i lotti ineditati 11-12-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-28-29-37-39-44-47 (**numero diciotto**);
- i corpi di fabbrica realizzati e ricadenti nei lotti 26-36-38-41 (**numero quattro**), mentre, a richiesta degli interessati, risultano essere stati dissequestrati i villini ricadenti nei lotti 3-13-14-15-16-40;

- in difformità dalla tipologia di villini unifamiliari, previsti nel Piano di Lottizzazione approvato dal Commissario ad Acta con delibera n° 1 del 13 aprile 2005, risultano rilasciati, nell'ambito del subcomparto 1 ed assentendo tipologia di villini bifamiliari:

- il PdC n° 68/10 dell'8 settembre 2010 in favore della VALENTE s.r.l. relativamente al lotto 3 (edificato);
- il PdC n° 04/10 del 10 febbraio 2010 in favore della ELLEPI COSTRUZIONI s.n.c. relativamente ai lotti 13-14-15-16 (edificato);
- il PdC n° 75/10 del 14 ottobre 2010 in favore della TAGESTIM s.r.l. relativamente ai lotti 36-38-40 (edificati), al lotto 41 (in corso di edificazione), nonché ai lotti 37-39-44-47 (inedificati);
- il PdC n° 94/11 del 9 dicembre 2011 in favore della TAGESTIM s.r.l.;

**CONSIDERATO** che:

- con istanza registrata al protocollo comunale n° 41723 del 3 novembre 2014 i Sigg.ri:
  - Ing. Palmiotti Francesco, in qualità di legale rappresentante della Edigest Costruzioni s.a.s., avente sede in Barletta al Corso Garibaldi n° 113;
  - Riccardo Roberto, in qualità di legale rappresentante della Edile Eurocasa s.a.s. con sede in Andria alla Via Consalvo da Cordova n° 28;
  - Serlenga Michele, residente in Trani alla Via Goffredo n° 47;
  - Serlenga Francesco, residente in Trani alla Via Goffredo n° 47;
  - Eredi di Sodo Adriana nelle persone di: Parente Nicola, residente in Trani alla Via Decuneo n° 15, Parente Stefania, residente in Trani alla Via Pozzopiano n° 38, Parente Laura Irene, residente in Trani alla Via Decuneo n° 15, Parente Francesco, residente in Trani alla Via Pozzopiano n° 38, Parente Lucia, residente in Trani alla Via Montegrappa n° 3;
  - Ing. Valente Giuseppe, nella qualità di Amministratore Unico della Valente s.r.l. con sede legale in Trani alla Via De Roggiere n° 61,

hanno chiesto l'approvazione della variante al Piano di Lottizzazione, come più sopra richiamato, consistente nella possibilità di consentire, all'interno di ciascun lotto, l'edificazione di villini unifamiliari e bifamiliari, fermi restando tutti gli altri parametri urbanistici caratterizzanti il Piano di lottizzazione approvato definitivamente nel 2005, richiedendo, altresì, la proroga dei termini di scadenza della convenzione urbanistica a termini dell'art. 30 – comma 3 bis – della legge n° 98/2013;

- la richiesta di variante è sommariamente così motivata:

- le norme del PUG vigente, nella parte in cui regolano l'edificazione nelle aree contermini al Piano di Lottizzazione, non prevedono vincoli di lotti minimi e di unifamiliarietà di manufatti;
- la villa unica unifamiliare costituisce attualmente tipologia non appetibile sul mercato che richiede, invece, unità abitative di minore estensione così che la situazione economica e finanziaria delle imprese lottizzanti, già colpite dal notorio stato di crisi strutturale, risulta gravemente compromessa;
- la situazione di stallo delle vendite si ripercuote sull'interesse pubblico di veder completate, in uno alla edificazione programmata, le urbanizzazioni a rete poste a carico dei lottizzanti;
- allo stato vi è una situazione di degrado dell'area determinata da numerosi atti vandalici e furti;

- la richiesta di variante al Piano di Lottizzazione è stata corredata dei seguenti elaborati:

- relazione tecnico illustrativa;
- Tav. 1: Stralci Tav. 9 e Tav. 10 del Piano di Lottizzazione Convenzionata "Residence Turrisana";
- Tav. 2: Planimetria generale di lottizzazione – Stato di fatto ottobre 2014 –Legenda PdC rilasciati;
- Tav. 3: Indicazione villini e lotti oggetto di sequestro–Planimetria generale- Planimetria catastale;
- Tav. 4: Indicazione lotti oggetto di variante tipologica (villini da unifamiliari a bifamiliari);
- Tav. 5a: Tipologie edilizie bifamiliari (ex art. 4 NTA del PdL) (subcomparti 1-2-4);
- Tav. 5b: Tipologie edilizie bifamiliari (ex art. 4 NTA del PdL) (subcomparto 3);

- i proponenti la variante lottizzatoria hanno dimostrato di aver coinvolto tutti i soggetti proprietari dei lotti ricadenti nell'ambito del piano lottizzatorio approvato dal Commissario ad Acta con delibera n° 1 del 13 maggio 2005, aventi causa dei lottizzanti del PdL



convenzionato, avendo provveduto ad allegare, alla istanza del 3 novembre 2014, copia delle relative note raccomandate inviate corredate dalle ricevute di avvenuta consegna;

- in data 5 febbraio u.s. i richiedenti hanno depositato “atto stragiudiziale di invito e diffida e messa in mora”;

**RILEVATO** che:

- le Norme Tecniche di Attuazione del PUG all’art. 10.02 stabiliscono che : *“1. I piani urbanistici esecutivi vigenti alla data di adozione del presente PUG possono essere variati, per quanto non in contrasto con il PUG stesso, senza modificare in aumento il carico insediativo, senza che ciò costituisca variante del PUG.*  
*2. Nella esecuzione di piani di lottizzazione vigenti, nella fase relativa al permesso di costruire, sono proponibili modifiche alle sagome degli edifici ferma restando la volumetria massima edificabile”;*
- le Norme Tecniche di Attuazione del PUG all’art. 6.11.4 stabiliscono che : **“Nel comparto Cp/16, il PUG recepisce integralmente i contenuti del PdL già convenzionato”.**
- la Legge Regionale 27 luglio 2001 n. 20 all’art. 12 (Variazione del PUG) stabilisce: “la deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale” ed all’art. 18 stabilisce: “Il PUE può apportare variazioni al PUG qualora non incida nelle previsioni strutturali del PUG, ferma l’applicazione del procedimento di cui all’articolo 16”;
- in materia di assoggettabilità a VAS, così come stabilito dall’art. 7 – punto 7.4 – del Regolamento Regione Puglia 9 ottobre 2013 n° 18, l’autorità procedente, individuata con delibera di Giunta Comunale n° 261 del 5 dicembre 2014, ha provveduto ad investire del problema l’autorità competente la quale, con proprio provvedimento determinativo n° 154 dell’8 aprile 2015, pubblicato peraltro sul portale VAS della Regione Puglia, ha posto in evidenza la non assoggettabilità della variante lottizzatoria alla procedura di VAS rientrando il caso nella fattispecie prevista dall’art. 7 – punto 7.2 lett. a) punto VII – del predetto Regolamento Regionale n° 18/2013 e s.m.i.;
- con nota PEC, registrata al protocollo comunale n° 19769 del 30 aprile 2015, il Servizio Ecologia della Regione Puglia – Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, Via e VAS – ha comunicato che la variante al Piano di Lottizzazione “Residence Turrisana”, costituente il Comparto Cp/16 del P.U.G., non è stato selezionato ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione previste al comma 7.3 del medesimo regolamento, comunicando la conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 – art. 7 – del predetto Regolamento Regionale n° 18/2013 ed invitando l’Autorità Procedente a darne atto nei provvedimenti di adozione ed approvazione definitiva;
- il Commissario Straordinario, reggente l’Amministrazione sino al 24 luglio 2015, aveva individuato la variante alla “Lottizzazione Turrisana” fra i principali obiettivi programmatici ed operativi relativamente all’Area Urbanistica;
- la legge n° 106 del 12 luglio 2011, di conversione del decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011, all’art.5 –comma 13- recita testualmente: *“Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:*  
*a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;*  
*b) i piani attuativi, come denominati alla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati alla Giunta Comunale”;*
- l’art. 10 –comma 1- della Legge Regione Puglia n° 21 del 1° agosto 2011 così dispone: *“Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la*

*cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta Comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta Comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all'attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi”;*

**CONSTATATO** che:

- l'art. 6.11.4 (Comparti Cp/16, Cp/17, Cp/18, Cp/19, Cp/20) delle N.T.A. del vigente Piano Urbanistico Generale stabilisce che “..... Sono edificabili per edilizia residenziale, come zona Bs.bd (bassa densità), sulle aree libere o che si rendano tali. Nel comparto C/16, il PUG recepisce integralmente i contenuti del PdL già convenzionato.”
- La normativa relativa alla zona Bs.bd (art. 6.04.3.1 delle N.T.A.) non prescrive la tipologia unifamiliare: pertanto non ci sarebbe stato alcun elemento ostativo alla realizzazione di ville bifamiliari se non ci fosse stato il PdL convenzionato.
- In data 25/10/2015 il Dirigente pro-tempore aveva sottoscritto proposta di deliberazione di variante al PdL in conformità al PUG;
- In data 30/03/2016 il Dirigente subentrato, oltre ad effettuare alcune modifiche alla suddetta proposta, aveva ritenuto che la variante al PdL comportasse variazione al PUG;
- La 6<sup>a</sup> Commissione Consiliare, nella seduta del 28/04/2016, dopo ampia discussione e alla luce del parere rilasciato dal Segretario Generale, ha ritenuto che non trattasi di variante al PUG, ma mera variazione al PdL;
- Con nota prot. 20128 del 24/05/2016 il sig. Sindaco, concordando con quanto sostenuto dal Segretario Generale, ha invitato il Dirigente a predisporre proposta di deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della mera variante al PdL scevra di alcun riferimento ad eventuali modifiche al PUG, in quanto detta variante non si pone in contrasto con lo stesso;
- Con nota prot. 21019 del 31/05/2016 il Dirigente richiedeva all'Ufficio Legale parere legale a riguardo;
- Con nota prot. 22767 del 15/06/2016 l'Ufficio Legale ha ritenuto ricorrere i presupposti dell'ammissibilità della variante e la competenza della Giunta, in quanto non modificativa del PUG;

**RITENUTO** di dover adottare la variante al Piano di Lottizzazione in accoglimento dell'istanza presentata dai legali rappresentanti della Edigest Costruzioni s.a.s., della Edile Eurocasa s.a.s., della Valente s.r.l., nonché dai Sigg.ri Michele e Francesco Serlenga e dagli eredi di Sodo Adriana, variante consistente nella possibilità di consentire l'edificazione di villini bifamiliari in ciascuno dei lotti ricompreso nel Piano di Lottizzazione approvato con delibera n° 1 del Commissario ad Acta assunta in data 13 aprile 2005;

**LETTO** il parere, ex art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, reso in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del Dirigente dell'Area Urbanistica e dal tenore seguente: “favorevole alla luce dei pareri resi dal Segretario Generale e dall'Ufficio Legale”.

**DATO** atto che il presente provvedimento non ha rilevanza economica ai fini del visto di regolarità contabile;

**VISTA** la delibera del Commissario ad Acta n° 1 del 13 aprile 2005, di approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione del “Residence Turrisana”;

**VISTA** la legge Regione Puglia n° 20 del 27 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge Regione Puglia n° 21 del 1° agosto 2011 ed in particolare l'art. 10 in ordine alle competenze attribuite dal legislatore alla Giunta Comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa, in atti, ai sensi dell'art.49 D.Lgs n.267/2000, espresso dal Dirigente dell'Area Urbanistica Ing. Di Bari, in data 21/6/2016: "Favorevole alla luce dei pareri resi dal Segretario Generale e dell'Ufficio Legale".

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- 2) **ACCOGLIERE** l'istanza, registrata al protocollo comunale n° 41723 del 3 novembre 2014 e presentata dai legali rappresentanti della Edigest Costruzioni s.a.s., della Edile Eurocasa s.a.s., della Valente s.r.l., nonché dai Sigg.ri Michele e Francesco Serlenga e dagli eredi di Sodo Adriana consistente nella possibilità di consentire l'edificazione di villini bifamiliari in ciascuno dei lotti ricompresi nel Piano di Lottizzazione approvato con delibera n° 1 del Commissario ad Acta assunta in data 13 aprile 2005;
- 3) **PRENDERE** atto che con nota PEC, registrata al protocollo comunale n° 19769 del 30 aprile 2015, il Servizio Ecologia della Regione Puglia – Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS – ha comunicato che la variante al Piano di Lottizzazione "Residence Turrisana", costituente il Comparto Cp/16 del P.U.G., non è stato selezionato ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni di esclusione previste al comma 7.3 del medesimo Regolamento, comunicando la conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 – art. 7 – del Regolamento Regionale n° 18/2013 così invitando l'Autorità Procedente a darne atto nei provvedimenti di adozione ed approvazione definitiva;
- 4) **ADOTTARE** la variante al Piano di lottizzazione, già approvato dal Commissario ad Acta con delibera n° 1 del 13 aprile 2005, consistente nella sola modifica tipologica ammissibile da "villino unifamiliare" a "villino unifamiliare o bifamiliare", modifica a valere **dalla data di approvazione della presente variante, per tutti i lotti, all'interno della sagoma già predefinita negli elaborati di PdL approvato;**
- 5) **PRECISARE** che la presente variante lottizzatoria, in quanto solo normativa, non necessita di alcun elaborato;
- 6) **STABILIRE** che, per l'approvazione definitiva della presente variante al Piano di Lottizzazione del "Residence Turrisana", essendo stato approvato il P.U.G. nel marzo 2009, sarà seguito l'iter procedurale previsto dall'articolo 16 – comma 10 - della legge Regione Puglia n° 20 del 27 luglio 2001;
- 7) **PRECISARE** che le spese di pubblicazione del presente provvedimento ricadono integralmente a carico dei soggetti proponenti la variante lottizzatoria;
- 8) **DARE ATTO** che il Dirigente dell'Area Urbanistica dovrà provvedere a dar esecuzione al presente provvedimento, facendolo pubblicare anche sul sito istituzionale;

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

N° 2214 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: 14 LUG 2016  
è affissa all'albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al 29 LUG 2016 per  
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 14 LUG 2016



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino